

# COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921  
Fax. 055 / 844275  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

Prot. nr. 16894

Li, 11.12.2014

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Marco Gasparrini  
VICCHIO

Ai Capi Gruppo Consiliari:  
Giuseppe Rosa  
Carlo Bedeschi  
Francesco Scarpi  
LL.SS.

All'Albo Pretorio del Comune  
Sul sito web del Comune

OGGETTO: Invio verbale seduta del Consiglio Comunale

Si trasmette in allegato, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 28-11-14,  
Cordiali saluti.

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Pintozzi Olimpia)

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 28-11-14, tenutasi alle ore 17:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria in convocazione, in seduta

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

<b>IZZO ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>ONTANETTI RINALDO</b>	<b>P</b>
<b>TAI CARLOTTA</b>	<b>P</b>	<b>ROSA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>CHICCHI CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>BEDESCHI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>GASPARRINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>BAGNUOLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>BONANNI TERESA</b>	<b>P</b>	<b>BERARDICURTI CRISTINA</b>	<b>P</b>
<b>DEGL'INNOCENTI SIMONA</b>	<b>A</b>	<b>SCARPI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>GANASSI MATTEO</b>	<b>P</b>		

Presiede la Sig.ra GASPARRINI MARCO, assistito dal Vice Segretario Dr.ssa Pintozzi Olimpia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

<b>Proposta N. 124</b> Del 20-11-14	<b>N.</b> 118
<b>Oggetto:</b> Comunicazioni del Presidente	
Il Presidente informa il Consiglio Comunale di non avere nessuna comunicazione da fare.	
<b>Proposta N. 125</b> Del 20-11-14	<b>N.</b> 119
<b>Oggetto:</b> Comunicazioni del Sindaco	
Il Sindaco vuole fare partecipe il Consiglio Comunale della bella rappresentazione, alla quale ha partecipato, organizzata da Indaco dal titolo "Miracolosamente ....non ho smesso di sognare"; è una manifestazione inserita nel Festival della salute mentale. Il Teatro era al completo ed è stato per l'Associazione un momento di grande soddisfazione .	

**Proposta N. 126** Del 20-11-14

**N.**  
120

**Oggetto:**

Comunicazioni e domande di attualità

Il Presidente comunica che non sono state presentate comunicazioni e domande di attualità.

\*\*\*\*\*

**Proposta N. 127** Del 21-11-14

**N.**  
121

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

ISTITUZIONE DON MILANI -ASSESTAMENTO GENERALE BI=  
LANCIO DI PREVISIONE 2014

Illustra il Sindaco: praticamente viene confermato ciò che era stato previsto nel Bilancio di previsione, è stato realizzato un avanzo di Euro 3236,92, ma per Statuto non è stato destinato, non avendo il Consiglio di Amministrazione nominato. E' stato pubblicato per due volte il bando per trovare le persone disponibili a far parte del Consiglio di Amministrazione, ma entrambi i bandi sono andati deserti; la scorsa settimana è stato convocato uno dei membri del vecchio Consiglio di Amministrazione il quale si sta impegnando a cercare persone disponibili per far parte del C.d.A; una volta nominato il C.d.A. , lo stesso potrà decidere su come destinare l' avanzo.

Il Sindaco spera quanto prima che ritorni una risposta da questo ex consigliere di amministrazione;

Rosa : annuncia il voto favorevole del Gruppo e si augura quanto prima che il Consiglio di Amministrazione venga rinominato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITI** gli interventi sopra riportati;

**PREMESSO** che il Bilancio annuale di previsione dell'Istituzione dell'esercizio finanziario 2014/2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale di Vicchio n. 36 del 30/04/2014 avente per oggetto: "Istituzione Don Milani - Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013";

**PRESO ATTO** che dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria, approvato con la sopra citata deliberazione n.36/CC/2014, risulta un avanzo di amministrazione di € 3.236,92;

**PRESO ATTO** che si dovrà procedere, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento dell'Istituzione culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e che i componenti dell'attuale C.d.A. rimangono in carica fino alla nomina dei successori solo per garantire l'espletamento dell'ordinaria Amministrazione;

**VISTA** la deliberazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Don Milani n. 4 del 20.11.2014 con la quale viene deciso di non apportare al B.P. 2014 alcuna variazione rinviando la destinazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013 a successivo e separato atto da adottarsi a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2014;

**VISTI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento dell'Istituzione;
- il parere favorevole reso dal revisore Unico dei Conti;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione:

- presenti n.12 consiglieri: voti favorevoli n.8, astenuti n. 4 (Bedeschi, Baguolo, Berardicurti, Scarpi)

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

**1. DI CONFERMARE** gli attuali stanziamenti di bilancio 2014/2016 ritenuti congrui alla normale attività ordinaria dell'Istituzione;

**2. DI RINVIARE** la destinazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013 a successivo e separato atto da adottarsi a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2014;

**3. DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con il seguente esito:

- presenti n.12 consiglieri: voti favorevoli n.8, astenuti n. 4 (Bedeschi, Baguolo, Berardicurti, Scarpi).

**Proposta N.** 122 Del 19-11-14

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

**N.**

122

## ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014-2016

Il **Sindaco** interviene per fare una comunicazione, già prevista nello scorso consiglio, di cui si era dimenticato.

Poiché quest'anno è stato nominato Presidente della Società della Salute, incarico che lo assorbe molto, oltre ad altri impegni anche personali, comunica che la delega sul Diritto allo Studio viene trasferita al Vice Sindaco Carlotta Tai, che ha accettato. Precisa che tutti gli Assessori stanno collaborando aiutandolo in questo periodo in cui si sono sovrapposti molti impegni.

Prima di passare all'illustrazione della proposta di assestamento generale del bilancio 2014, il consigliere **Bedeschi** fa presente che la convocazione del Consiglio è stata fatta nei termini venerdì scorso, mentre i documenti relativi sono arrivati solo lunedì pomeriggio per mail, pone il dubbio che non siano stati rispettati i termini e chiede al Segretario Comunale se è valido poter discutere l'assestamento, e quindi sull'opportunità di rimandare la discussione sull'assestamento;

Il Presidente chiede di sospendere un attimo il Consiglio.

**L'Assessore Bacciotti** riferisce che il 21 novembre c'è stata una comunicazione del Ministero delle finanze, in cui venivano assegnati al comune di Vicchio delle somme, € 192.000, 00 che alle 12.00 gli atti erano depositati;

**Il consigliere Ontanetti** afferma che non è chiaro: da una parte si dice che i documenti son stati depositati, mentre dall'altro si dice che non c'erano; richiama al buon senso;

Viene interpellata direttamente la Responsabile del Servizio Finanziario, che è presente in ufficio, la quale conferma il deposito degli atti al momento della convocazione.

**Il Vice Segretario** precisa che comunque ai sensi del Regolamento vigente del Consiglio comunale degli art. 9 " (**Tempi di consegna delle convocazioni**)

*Il servizio affari generali, in relazione alle disposizioni dal Presidente del Consiglio comunale, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione, da consegnare almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per le convocazioni aventi carattere d'urgenza e comprensive di quelle previste dall'art.24 comma 1 lett. c secondo capoverso dello Statuto comunale l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta.*

e dell'art. 16 (**Deposito e accesso agli atti del Consiglio Comunale**) *Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione occorre depositare, presso la segreteria comunale, debitamente istruite, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.*

*Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni di apertura degli uffici. I responsabili dei servizi che hanno istruito la pratica sono tenuti, se richiesti, a fornire notizie e delucidazioni ai consiglieri. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche messe a loro disposizione, ma richiederne copia.*

Non emerge che gli atti dovevano esser inviati contestualmente per mail , ma solo depositati; di conseguenza si chiarisce che gli atti erano comunque depositati al momento della convocazione.

**Il Sindaco** illustra l'assestamento di Bilancio:

Questo è l'ultimo atto con il quale vengono riconfermati gli equilibri di bilancio e anche il rispetto del patto di stabilità, anche se questo ci durerà fino al 31/12.

L'aspetto più rilevante è che il fondo di solidarietà è passato dai 435.647,00 a 358.000,00 euro. Abbiamo avuto introiti maggiori in conto capitale dall'Ufficio Tecnico, che vengono destinati alla manutenzione .

Il Ministero dell'economia e Finanza (MEF) ci ha comunicato ai solo fini conoscitivi, che ci sono stati attribuiti Euro 198.000,00; noi non li abbiamo accertati, ma ci conteremo; li abbiamo messi in un "fondo di dubbia esigibilità"; se questo credito dovesse trasformarsi in disponibilità vera, li prendiamo da questa specie di salvadanaio e li potremo utilizzare, altrimenti non creano problemi perché non li abbiamo messi nella spesa corrente.

Il Sindaco evidenzia una posta che lo preoccupa molto: il capitolo per liti e arbitraggi che è di euro 43.000,00; si tratta di un cifra considerevole, ma ci sono molti ricorsi in atto e solo per rispondere l'avvocato richiede una parcella minima dai 3.000,00 ai 4.000,00 euro.(es. l'ultimo ricorso al Tar dell'U.S. Vicchio).

Il sindaco dichiara la disponibilità a dare, anche sulle altre poste, tutti i chiarimenti che verranno richiesti e precisa che in una tabella, negli atti inviati, mancava proprio la posta di Euro 198.000,00, che invece è presente in altra tabella inviata subito dopo. Ringrazia tutti quelli che hanno collaborato affinché il Bilancio sia in equilibrio.

Interviene il **consigliere Ontanetti** che si auspica che la somma di Euro 198.000,00 entri realmente. In riferimento al capitolo liti e arbitraggi chiede se il comune ha un'assicurazione per i danni provocati a terzi.

**Il Sindaco** risponde che siamo assicurati, paghiamo la somma di Euro 64.000,00 annui, però le assicurazioni non pagano e quindi siamo costretti ad anticiparli, come accaduto per l'incidente della Sig.ra Sonni del 2009; siamo in causa con l'assicurazione, la quale però non si è presentata neppure alla prima udienza.

Informa che anche in questi giorni è arrivata una richiesta danni.

Purtroppo c'è l'idea che se a un cittadino capita qualcosa, viene in Comune a chiedere i soldi! Se la responsabilità è la nostra, allora va bene, però mi sembra sia diventato un modo di fare e pensare.

Nell'ultimo caso che ci è successo l'Assessore si finiva a riposizionare sempre il cartello di pericolo che sistematicamente qualcuno spostava, fino a quando ci è cascata una persona che ovviamente ha richiesto i danni.

**Il consigliere Bagnuolo** chiede cosa è successo alla sig.ra Sonni.

**Il Sindaco** spiega brevemente l'evento accaduto nel 2009.

Entra in aula l'assessore Bolognesi Simone (h 17.55).

**Il consigliere Bedeschi** chiede un chiarimento: a pag. 18 dalle spese per interventi frane, ecc , c'è uno spostamento verso incarichi, cosa vuol dire che ci sono meno soldi per le frane?

Risponde l'assessore **Bacciotti**: è uno storno per incarichi professionali dati nell'ambito dell'ufficio tecnico.

Il consigliere **Bedeschi** chiede come mai questi incarichi professionali Euro 30.000,00 sono una previsione.

Il **Sindaco** interviene precisando che è un assestamento. Fa presente che per fare un qualsiasi lavoro (per esempio intervenire su frana) prima c'è l'incarico preliminare al geologo, che deve fare varie prove (sismiche, ecc. ecc.) , poi si deve redigere il progetto preliminare, poi il progetto esecutivo, è un mondo che costa; anche il sindaco quando ha visto questi Euro 30.000 è andato all'ufficio competente dove gli hanno elencato tutti gli interventi che sono stati fatti e che si stanno per fare, si tratta di incarichi dati in questo periodo.

Il consigliere **Bedeschi** annuncia che il voto sull'assestamento è in coerenza con la votazione fatta a suo tempo sul Bilancio , cioè contrario .

Il consigliere **Rosa** innanzi tutti ringrazia chi ci ha lavorato e che ha garantito in questi periodi un bilancio in ordine e poi annuncia il voto favorevole del gruppo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITI** gli interventi sopra riportati;

**PREMESSO** che:

questo Ente partecipa alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, a partire dall'esercizio finanziario 2014;

con la deliberazione n. 76/CC del 29/07/2014 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2014-2016 ed il Bilancio di Previsione 2014-2016 e con la deliberazione n. 72/GM del 31/07/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014/2016, successivamente modificato con deliberazione n. 104 /GM del 13/11/2014;

con la deliberazione n. 92/CC del 30/09/2014 si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 175, comma 8, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale

stabilisce che, limitatamente all'esercizio 2014, entro il 30 novembre va effettuato l'assestamento generale del bilancio, previa verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio stesso, mentre a decorrere dall'anno 2015 tale termine è fissato al 31 luglio;

**VISTA** la richiesta inoltrata a tutte le unità organizzative in data 18/10/2014, alla quale tutti i responsabili dei servizi comunali hanno risposto provvedendo a comunicare al servizio finanziario i dati, riferiti alla parte entrata e alla parte uscita, necessari ad assestare il bilancio del corrente esercizio;

**ESAMINATE** le segnalazioni pervenute dai servizi comunali e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Giunta Municipale, il servizio finanziario ha predisposto le conseguenti operazioni di assestamento, tenendo conto del reale andamento della gestione finanziaria, del volume di risorse disponibili, del rispetto degli equilibri di bilancio richiesti dalla vigenti disposizioni, nonché del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

In sintesi si è proceduto:

- Ad una ridefinizione degli stanziamenti previsti nei vari interventi della spesa corrente in relazione alle esigenze manifestate dai vari servizi comunali, garantendone adeguata copertura finanziaria, mediante la rideterminazione delle risorse allocante nei primi tre titoli della parte entrata del bilancio, in base al loro effettivo livello di acquisizione;
- Ad incrementare e/o ridurre gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa per il personale secondo le effettive esigenze, provvedendo anche alla corretta quantificazione del fondo delle risorse destinate al salario accessorio del personale. Tutto ciò nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 27/12/2006 n. 296 come introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni nella Legge 10/08/2014 n. 114;
- Ad una riformulazione degli stanziamenti previsti nella spesa in conto capitale in relazione alla nuova previsione di entrata degli oneri di urbanizzazione nonché alle effettive esigenze manifestate dalla Giunta Comunale;
- Alla corretta allocazione e quantificazione in bilancio delle assegnazioni finanziarie 2014 per gli enti locali previste da disposizioni normative, divulgate dal Ministero dell'Interno, Direzione della Finanza Locale con proprio Comunicato del 21 Novembre 2014 nel quale viene precisato che la divulgazione del riepilogo delle assegnazioni viene effettuata a soli fini conoscitivi in quanto i dati riportati discendono da specifiche disposizioni di legge, ma le conseguenti assegnazioni finanziarie maturano solo



dopo il perfezionamento degli adempimenti previsti dalle stesse norme di riferimento. Inoltre il Fondo di solidarietà comunale 2014 e le altre assegnazioni riportate nel prospetto non tengono conto delle riduzioni da applicarsi entro l'anno per maggiori introiti di gettito IMU derivante dall'introduzione dell'imposta sui terreni agricoli di cui all'articolo 4, comma 5 bis, ex Decreto legge n. 16/2012, come sostituito dall'articolo 22, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89. Per i suddetti motivi si è ritenuto prudentiale allocare l'importo corrispondente alle maggiori assegnazioni comunicate, nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità della parte Uscita del Bilancio;

Il quadro dettagliato delle variazioni apportate al bilancio 2014-2016 è evidenziato nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **CONSIDERATO** che:

Le principali variazioni apportate nella gestione dell'entrata, escluso i semplici storni di fondi, derivanti dalle fisiologiche operazioni gestionali rilevano:

- Maggiori entrate nel Titolo I dovute all'attività di accertamento dell'evasione ed elusione dei tributi locali per la quale sono stati emessi avvisi già definitivi per un importo superiore alle previsioni in particolare per quanto riguarda la Tassa Rifiuti Solidi Urbani T.A.R.S.U. riferita ad anni pregressi;
- Le principali variazioni apportate nella gestione dell'uscita, escluso i semplici storni di fondi, derivanti dalle fisiologiche operazioni gestionali sono afferenti alle spese correnti rilevando una maggiore spesa nella necessaria riparazione di danni agli edifici scolastici causati dal maltempo e dalla vetustà degli impianti;

#### **PRESO ATTO**

- Dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 al fine di adeguare la consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013 alla nuova configurazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata approvato con deliberazione n. 46/GC dell'08/05/2014 ratificata con delibera n. 57/CC del 04/07/2014 dalla quale è stato determinato un avanzo di amministrazione di € 173.873,97
- Della destinazione dell'avanzo di amministrazione 2013 determinato come sopra, per € 173.873,97 già applicato nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione al finanziamento di spese correnti vincolate per € 7.609,59, di spese in conto capitale per € 32.271,63 e per € 133.992,75 al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo rischi, dando atto dell'art. 3, comma 1, lettera h, del D.L. 174/2012 che introduce un nuovo vincolo all'utilizzo dell'avanzo per i Comuni con problemi di liquidità, secondo il quale

l'avanzo non vincolato non potrà essere utilizzato per i Comuni che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- abbia fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria,
- abbia utilizzato entrate a specifica destinazione per sopperire alle carenze di liquidità ai sensi dell'art. 195 del TUEL. Considerato di poter sopporre che il divieto permanga solo mentre tali misure straordinarie siano in atto, si è ritenuto opportuno destinare la parte non vincolata dell'avanzo di cui sopra all'incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

**CHE** l'analisi dei nuovi equilibri e variazioni apportate, sono evidenziate nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO:**

- che le predette variazioni vengono apportate nel rispetto delle condizioni e degli equilibri richiesti dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dall'art. 193 del TUEL n. 267/2000;
- che le predette variazioni sono coerenti con il raggiungimento dell'obiettivo di competenza mista, secondo le norme sul Patto di Stabilità Interno, contenute nelle Leggi di stabilità 12/11/2011 n. 183, 24/12/2012 n. 228 e 27/12/2013 n. 147 e che sono tuttora in corso le azioni dirette al suo conseguimento;
- che le predette variazioni sono altresì coerenti con i presupposti per il contenimento della spesa di personale prevista in bilancio secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 557-quater della Legge 27/12/2006 n. 296 come introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni nella Legge 10/08/2014 n. 114;

**VISTO** l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI** i DD.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014 sull'armonizzazione dei sistemi contabili;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

**DATO** atto che il presente argomento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 26.11.2014;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere del Responsabile del Servizio Gestione Risorse reso ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

Il Presidente mette in votazione la proposta.

Con la seguente votazione:

Presenti n. 12

Voti Favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti, Scarpi);

## DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la variazione di assestamento generale sia della parte "entrata" che della parte "uscita" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016, di cui al prospetto allegato, contrassegnato dalla lettera A), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### 2) **DI DARE ATTO**

- del rispetto degli equilibri generali di bilancio 2014/2016, ai sensi dell'art. 193 del TUEL n. 267/2000, nonché le modalità di destinazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2013, applicato al bilancio di previsione 2014, sono quelli indicati nell'allegato B), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che le predette variazioni sono coerenti con il raggiungimento degli obiettivi, di competenza mista, dettati dalle norme sul Patto di Stabilità Interno, contenute nelle Leggi di stabilità 12/11/2011 n. 183, 24/12/2012 n. 228 e 27/12/2013 n. 147 e che sono tuttora in corso le azioni dirette al suo conseguimento;
- che le predette variazioni sono altresì coerenti con i presupposti per il contenimento della spesa di personale prevista in bilancio secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 557-quater della Legge 27/12/2006 n. 296 come introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni nella Legge 10/08/2014 n. 114;

3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, considerata l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che è stata esperita separata e successiva votazione, con il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti Favorevoli n. 12

Contrari n. 4 (Bedeschi, Bagnuolo, Berardicurti, Scarpi).

**Proposta N.** 107 Del 06-11-14

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

Aree PEEP - L.448/1998 e s.m.i. -Trasformazione diritto di superficie in proprietà ed eliminazio=

**N.**

123

ne vincoli diritto di proprietà'- Criteri per la determinazione dei corrispettivi e agevolazioni

Illustra l'assessore **Gamberi**:

Nel 2009 dopo una normativa specifica abbiamo permesso il reintegro sul mercato di 114 case in area PEEP che potevano essere rimesse sul mercato per sbloccare il diritto di superficie.

I titolari potevano pagare una certa cifra e avere così la casa in proprietà . In quell'operazioni su 108 assegnatari solo 94 proprietari di appartamenti hanno usato questa opportunità e sono diventati proprietari e 14 non scelsero in questa occasione. Siccome è arrivata una nuova disposizione di legge dobbiamo ricalcolare tutta una serie di parametri che permette anche a questi 14 assegnatari trasformare questo diritto di superficie in diritto di proprietà.

Interviene il **Sindaco** dicendo che è la trasformazione da diritto di superficie area peep a diritto di proprietà sono case di 30 anni fa; se tutte e 14, ma forse non sarà così, si dovessero svincolare dovrebbe entrare circa Euro 69.000,00, al di là della cifra, si cerca di andare incontro a cittadini che 30 anni fa si sono pagati la loro casa.

Interviene il consigliere **Rosa**: il documento è passato in Commissione; è in ottemperanza alla legge, i cittadini possono scegliere se farlo o meno è lo Stato che emana tali leggi per vendere il proprio patrimonio per fare cassa; annuncia il voto favorevole del gruppo.

Interviene il consigliere **Bedeschi** che afferma di averla analizzata in commissione e annuncia il voto favorevole del gruppo. Ha solo delle perplessità su come sarà gestita poi la situazione delle case; si dovrebbe a creare un piano per le nuove case perché chi avrà ancora bisogno.

Il **Sindaco** interviene dicendo che questo non è patrimonio del Comune; le case oggetto della delibera sono case costruite dai proprietari con certe agevolazione ed ora il diritto si rende pieno e reale.

Il consigliere **Bedeschi** ritiene che sarebbe utile creare nuove opportunità come quelle offerte 30 anni fa anche per i giovani di oggi.

Il **Sindaco** risponde precisando che non si tratta di case popolari di edilizia pubblica, non patrimonio del comune di Vicchio, ma queste sono case che i cittadini 30 anni fa si sono fatti e pagati con delle agevolazioni, su terreni espropriati, ed oggi per poterlo trasformare in piena proprietà pagano una somma diventano proprietari pieni, queste erano tutte cooperative.

Il consigliere **Bedeschi** interviene dicendo che ha capito e si augura che siano offerte in futuro tali opportunità anche ai giovani

Il **Sindaco** conclude dicendo che noi speriamo vada a buon fine e che stiamo facendo di tutto perché nel nuovo RUC ci siano aree per le cooperative per i giovani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITI** gli interventi sopra riportati;

**PREMESSO** che a seguito dell'emanazione della Legge 865/1971 sono state sottoscritte tra gli anni 1980 e 1989 n. 9 convenzioni ai sensi dell'art.35 della medesima

Legge delle quali n. 2 sono relative a PEEP in diritto di superficie, le altre per la cessione del diritto di proprietà;

**CHE** con precedente delibera n. 34 del 21.4.2009 veniva deciso di avvalersi della facoltà concessa dalla Legge n. 448/98 commi da 45 a 50 e quindi autorizzata la trasformazione delle aree PEEP concesse in diritto di superficie, in diritto di proprietà e l'eliminazione dei limiti di godimento decennali e ventennali all'alienabilità degli alloggi edificati su aree già concesse in diritto di proprietà, mediante stipula di apposita convenzione;

**CHE** con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 16.10.2009, esecutiva, vennero determinati sconti e agevolazioni per l'accettazione dell'offerta del Comune ed il pagamento del prezzo di cessione entro il 31.12.2009;

**VISTO** l'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448 (Finanziaria 1999) commi 45 a 50, così come modificati dall'art.23 ter comma 1-bis della Legge n.135/2012;

**VISTO** in particolare il comma 46 della citata L. 448/98 che consente di sostituire le convenzioni art. 35 L. 865/71 per la cessione del diritto di proprietà stipulate prima del 15.03.1992 (entrata in vigore della L. 179/1992) in nuove convenzioni ex-legge 10/77 (ora art. 18 DPR 380/2001) alle seguenti condizioni:

- a) *per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;*
- b) *in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.*

**RITENUTO** che la trasformazione delle originarie convenzioni ex-legge 865/71 in nuove convenzioni sia possibile sia per quelle relative alla cessione del diritto di proprietà, che per quelle per la concessione del diritto di superficie;

**ATTESO** che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e la soppressione dei vincoli gravanti sul diritto di proprietà non è obbligatorio, in quanto può realizzarsi, a seguito di proposta del comune, solo in presenza di esplicita accettazione da parte di ogni singolo proprietario, per la quota millesimale corrispondente all'alloggio ed alle pertinenze di proprietà;

**VISTO** il comma 48 dell'art.31 della Legge 448/98 come modificato dal comma 392 dell'art.1 della Legge n.147/2013, in vigore dal 1 gennaio 2014, il quale testualmente riporta: *"Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47";*

**VISTO** altresì il comma 49-bis dell'art. 31 della suddetta L. 448/98, così come introdotto in sede di conversione del D.L. 13.05.2011 n. 70 dall'art.5, comma 3-bis della Legge 12.07.2011 n. 106, che prevede che i vincoli relativi alla determinazione del

prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze, nonché il canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni a suo tempo sottoscritte in base all'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., per la cessione del diritto di proprietà, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992 (ovvero in data 15.03.1992), ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi - dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento - con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari a una percentuale del corrispettivo determinato in base al comma 48 dell'art. 31 della medesima L. 448/98;

**DATO ATTO** che detta percentuale, che tenga conto di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, doveva essere stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che in base all'art. 29, comma 16-undicesimo della L. 24.02.2012 n. 16, è stato previsto che a decorrere dall'1.01.2012 sia stabilita dai Comuni;

**RITENUTO** stabilire l'applicazione delle seguenti percentuali, determinate in base alla residua durata del vincolo, da applicare sul corrispettivo determinato ai sensi dell'art.31 comma 48 della Legge n.448/98 per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, nonché per il canone massimo di locazione delle stesse, applicabile sia alle unità in diritto di superficie che in diritto di proprietà:

- durata residua del vincolo da 30 a 20 anni	30%
- durata residua del vincolo da 20 a 10 anni	20%
- durata residua del vincolo da 10 a 5 anni	10%
- durata residua del vincolo da 5 a 0	5%

**EVIDENZIATO** come il presente provvedimento sia finalizzato anche al rilancio e sviluppo dell'economia locale, in quanto la libera commercializzazione degli immobili ha indubbiamente riflessi positivi sul sistema economico locale e sul mercato immobiliare, oltre a rappresentare l'interesse pubblico dell'Ente e delle casse comunali, al fine di raggiungere quel risultato a cui le citate leggi finanziarie hanno indirizzato l'operazione di sviluppo e vendita delle aree peep.

**PRESO ATTO** che la determinazione dei corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli convenzionali sul prezzo massimo di cessione e di locazione risultano gravose, anche considerando il particolare momento di crisi economica che investe il paese, al fine d'incentivare l'adesione alle suddette operazioni si ritiene opportuno fissare, per un lasso temporale determinato, alcuni criteri atti ad agevolare o comunque a venire incontro a quei cittadini che informalmente hanno già dimostrato interesse a siffatte operazioni, e che contemperino contestualmente l'esigenza del Comune di entrare in possesso di maggiore liquidità per far fronte alle sempre maggiori richieste di servizi;

**RITENUTO** necessario e di interesse dell'Amministrazione Comunale, al fine di procedere alla trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e all'adeguamento del convenzionamento del diritto di proprietà nei piani PEEP ed ex 167/1962, consentito dalla L. 448/98 s.m.i., contattare i cittadini mediante una campagna informativa che preveda:

- abbattimento del 20% del corrispettivo dovuto nel caso di accettazione e pagamento integrale entro il **30.6.2015**;
- invio della determinazione del corrispettivo per la soppressione dei vincoli

gravanti sul diritto proprietà di area e/o cessione in diritto di piena proprietà di area, ad ogni singolo proprietario a titolo di proposta;

**RITENUTO** inoltre che, per quanto riguarda le convenzioni in corso di stipula con coloro che avevano aderito alla precedente proposta del Comune di cui alla delibera n.34/CC citata in premessa e che hanno già versato alla data del 31.12.2009 i relativi corrispettivi, venga effettuato il calcolo dei nuovi corrispettivi derivanti dall'applicazione dell'art. 31 comma 48 della Legge 448/98 con applicazione di un abbattimento del 50% sulla differenza fra le somme già pagate e quelle risultanti dal predetto calcolo, da corrispondere in unica soluzione;

**VISTI:**

- il documento tecnico denominato "Criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui alla Legge 448/98 e s.m.i." (Allegato 1);
- la tabella riportante la stima delle somme da introitare (Allegato 2);

**RICHIAMATI:**

- la sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 26915 del 10.11.2008;

**TENUTO** conto che:

- per quanto attiene alle aree assegnate ai sensi della Legge 865/71, il valore di mercato di riferimento che per sua natura, è soggetto alle oscillazioni del mercato, dovrà essere aggiornato annualmente da parte del Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente E Affari Generali;

**DATO ATTO** che la stima degli effettivi introiti dei corrispettivi derivanti dalle trasformazioni di cui al presente atto così come risultante dalla somma degli importi riportati nella Tabella allegata (Allegato 2) verrà successivamente quantificata e prevista nei bilanci di previsione di ogni anno in base alle adesioni che perverranno da parte dei privati;

Dato atto che la tematica è stata discussa in seno alla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 26.11.2014;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente;

**CON VOTAZIONE** favorevole ed unanime resa ed accertata in modo palese;

**DELIBERA**

**1-DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 31, commi da 45 a 50, della Legge 23.12.1998, n. 448 e s.m.i., il documento denominato " CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SUL DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PEEP – LEGGE N.448/98 E S.M.I." (Allegato 1) e la campagna informativa per la trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e di adeguamento del convenzionamento del diritto di proprietà nei piani PEEP ex 167/1962, così come dettagliatamente espresso in narrativa;

**2- DI APPROVARE** altresì, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa, le seguenti agevolazioni:

- invio della determinazione del corrispettivo per la soppressione dei vincoli gravanti sul diritto proprietà di area e/o cessione in diritto di piena proprietà di

area, ad ogni singolo proprietario a titolo di proposta:

- **a)** in caso di accettazione della proposta del Comune e del pagamento integrale del corrispettivo entro il **30.06.2015** , applicazione di un abbattimento del 20% sul corrispettivo dovuto;
- **b)** Per le convenzioni in corso di stipula con coloro che avevano aderito alla precedente proposta del Comune di cui alla delibera n.34/CC citata in premessa e che hanno già versato alla data del 31.12.2009 i relativi corrispettivi, con effettuazione del calcolo dei nuovi corrispettivi derivanti dall'applicazione dell'art. 31 comma 48 della Legge 448/98, applicazione di un abbattimento del 50% sulla differenza fra le somme già pagate e quelle risultanti dal predetto calcolo, da corrispondere in unica soluzione;

**3- DI STABILIRE** l'applicazione delle seguenti percentuali, determinate in base alla residua durata del vincolo, da applicare sul corrispettivo determinato ai sensi dell'art.31 comma 48 della Legge n.448/98 per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative , nonché per il canone massimo di locazione delle stesse, applicabile sia alle unità in diritto di superficie che in diritto di proprietà:

- durata residua del vincolo da 30 a 20 anni	30%
- durata residua del vincolo da 20 a 10 anni	20%
- durata residua del vincolo da 10 a 5 anni	10%
- durata residua del vincolo da 5 a 0	5%

**4 – DI DARE ATTO** che l'atto non potrà essere effettuato prima che sia avvenuto il saldo del corrispettivo, secondo le tempistiche e le modalità sopra indicate;

**5 – DI PRECISARE** che, per quanto attiene alle aree assegnate ai sensi della Legge 865/71, il valore di mercato di riferimento dovrà essere aggiornato annualmente da parte del Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente e Affari Generali;

**6.DI PREVEDERE**, che la stima degli effettivi introiti verrà annualmente quantificata e prevista nei rispettivi Bilanci di previsione secondo i vincoli di Legge;

**7 - DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente alla approvazione e sottoscrizione degli atti da stipularsi, autorizzando lo stesso ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione degli atti;

**8 - di dare atto** che ogni onere conseguente alla stipula degli atti di cui sopra è a carico dei soggetti interessati;

**9-** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 dando atto che è stata effettuata separata votazione favorevole ed unanime.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 18.10.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
GASPARRINI MARCO

Il Vice Segretario Comunale  
Dr.ssa Olimpia Pintozzi